

Capitolo 1 PRODOTTI DELLA ZOOTECNIA

Sommario

<i>E) API</i>	
Attività apistica	» 26
Diritto di precedenza	» 27
Diritto sulla sciamatura	» 28
Caratteristiche commerciali del miele	» 29
Contrattazione del prodotto	» 30
Quotazione del prodotto	» 31
Pagamento	» 32
Reclami e contestazioni	» 33

E) API

Art. 26 – Attività apistica.

L'attività apistica si esercita sia in forma stabile sia in forma nomade.
E' stabile l'attività che si esercita installando gli apiari per tutto l'anno sul fondo proprio od in affitto. E' nomade l'attività che si esercita installando gli apiari su fondi altrui, previo consenso del titolare del fondo, per il periodo di fioritura di una determinata pianta.
Le api sono sempre state considerate alla stregua degli animali da cortile; pertanto gli apiari si sono sempre installati anche nei centri urbani.

Art. 27 – Diritto di precedenza.

L'apiario già installato conserva il diritto di precedenza nei confronti di eventuali altri apiari, relativamente alle distanze prescritte dalla legge.
Il proprietario del fondo ha diritto di precedenza assoluta.

Art. 28 – Diritto sulla sciamatura.

Gli sciami che fuoriescono dagli apiari non possono essere raccolti da terzi per 48 ore; scaduto il termine, lo sciame diventa di proprietà del proprietario del fondo o di chi lo raccoglie.
L'apicoltore può accedere ai fondi limitrofi per procedere alla raccolta dello sciame.

Art. 29 – Caratteristiche commerciali del miele.

Il miele viene commercializzato filtrato, maturato e conservato in recipienti atossici muniti di idoneo coperchio per evitare l'assorbimento di umidità.

Art. 30 – Contrattazione del prodotto.

Il miele viene contrattato sfuso o confezionato.
Per miele sfuso si intende il prodotto naturale delle api, ottenuto da smielatura per centrifugazione e posto in contenitori di lamiera stagnata e/o protetta con vernice ad uso alimentare normalmente da 25 kg o in fusti da 300 kg.
Per miele confezionato si intende il prodotto naturale delle api, posto in piccoli contenitori di vetro, di cartone paraffinato o di plastica.

Le contrattazioni del miele sfuso vengono fatte verbalmente per le piccole partite e per iscritto per le grosse partite, con versamento di caparra pari ad un quinto del prezzo e previa campionatura della partita.

Le contrattazioni fra persone lontane, sia per il miele sfuso che per quello confezionato, avvengono sempre per campionamento, con doppio campione sigillato, di cui uno deve essere conservato intatto dall'acquirente per il caso di contestazioni.

Art. 31 – Quotazione del prodotto.

Il prezzo del miele è determinato per peso netto in quantitativi di kg 25 o in fusti da kg 300 a perdere, per merce resa al domicilio del produttore.

Per la vendita all'ingrosso, il contenitore standard in latte da 25 kg è considerato tara, salvo diversa intesa fra le parti. I fusti da 300 kg sono a rendere.

Nelle vendite in piccoli contenitori di vetro, cartone paraffinato o plastica, deve essere dichiarato il peso netto contenuto.

Art. 32 – Pagamento.

Il pagamento del prezzo si effettua alla consegna della merce per le piccole e medie partite, a trenta giorni per le grosse partite.

Art. 33 – Reclami e contestazioni.

I reclami e le contestazioni per partite difettose devono essere comunicati entro otto giorni dalla scoperta del vizio.

TABELLA DELLE TARIFFE DI MEDIAZIONE

	dal venditore	dal compratore
Bestiame da allevamento in genere :	1,50%	1,50%
Bestiame da macello :		
- manzi ed equini	1,50%	1,50%
- vitelli, suini e puledri giovani	1,50%	1,50%
- caprini ed ovini	1,00%	1,00%